



COMUNE DI ITRI

Provincia di Latina

Medaglia di bronzo al Valor Civile

Prot. n. 20971 del 22.12.2021

ORDINANZA N. 139

OGGETTO: DIVIETO DELL'UTILIZZO DI ARTICOLI PIROTECNICI DI QUALSIASI TIPOLOGIA (AD ACCEZIONE DI QUELLI AUTORIZZATI NELL'AMBITO DELLE MANIFESTAZIONI PROGRAMMATE)

IL SINDACO

Rilevato che, nel periodo delle festività di fine anno, si registrano solitamente plurimi scoppi di petardi, mortaretti e artifici simili, nonché di fuochi pirotecnici di libera vendita, effettuati da privati e non, nell'ambito di manifestazioni autorizzate;

Considerato che tale pratica, che può essere aggravata, in concomitanza con il Capodanno, anche dall'utilizzo di ordigni illegali o dall'uso di armi da fuoco, rischia di procurare danni o lesioni gravi o gravissime alle persone, a causa dell'uso improprio o del malfunzionamento di detti ordigni, oltre ad effetti traumatici agli animali d'affezione in seguito a panico da rumore;

Visto il D. Lgs. 4 aprile 2010 n. 58 (attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici);

Vista la circolare del Ministero dell'Interno n. 555/OP/0001991/2017 del 07/06/2017 per la gestione delle pubbliche manifestazioni, con particolare riferimento agli aspetti legati alla "Safety" e quindi alla tutela dell'incolumità delle persone e le successive direttive e note;

Ritenuto necessario adottare un provvedimento contenente alcune misure preventive, atte ad evitare inutili pericoli per la salute pubblica, in particolare nella notte di Capodanno, che il personale sanitario e le strutture di pronto soccorso operanti sul territorio, siano impegnate dall'afflusso contemporaneo di feriti a causa di ordigni pirotecnici vari, provocando difficoltà evitabili nel regolare funzionamento delle strutture di pronto soccorso;

Ritenuto inoltre opportuno intensificare la vigilanza e dare ulteriore pubblicità al divieto di utilizzo di petardi, mortaretti ed altri artifici simili, su tutto il territorio comunale e durante tutto l'anno;

Rilevato che il presente provvedimento costituisce misura di carattere contingibile e urgente per prevenire comportamenti capaci di turbare l'ordine e la sicurezza pubblica e per salvaguardare l'incolumità delle persone e degli altri beni o interessi giuridicamente tutelati;

Richiamati:

-gli artt. 7 bis, e 54, c.4, del d.lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, e s. m. i.;

-il D.L. 20/02/2017, n. 14, convertito, con modificazioni, nella L. 18 Aprile 2017, n. 48;

ORDINA

A partire dalla data di emissione della presente ordinanza e fino a tutto il 6 gennaio 2022, per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

1. Il divieto di effettuare e far effettuare lo scoppio di petardi, mortaretti ed artifici simili e di ogni tipo di fuoco pirotecnico in luogo pubblico o di uso pubblico e nei luoghi privati da cui possono essere raggiunte o interessate direttamente aree e spazi ad uso pubblico;
2. Il divieto di utilizzare fuochi pirotecnici, anche posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza rispettare le istruzioni per l'uso stabilite dalle etichette e le prescrizioni di cui al D. Lgs n. 58/2010;
3. Il divieto di utilizzare i "botti" nei luoghi di aggregazione o, comunque, in tutti quelli affollati, nelle aree a rischio di propagazione incendi, nei pressi di scuole, luoghi di culto o nelle vicinanze di monumenti, edifici o aree a valenza storica, archeologica, architettonica o naturalistica o ambientale;
4. L'inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, salvo che il fatto non costituisca reato.

All'accertamento della violazione consegue anche la sanzione accessoria amministrativa della confisca degli articoli pirotecnici, se illegittimamente posseduti, da assicurarsi mediante il sequestro cautelare degli stessi, secondo le norme di cui agli articoli 13 e 20 della L. 689/81.

RACCOMANDA

- a) A tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute e simili prospicienti la pubblica via, aree pubbliche o private ad uso pubblico, di limitarne e controllarne l'uso per l'effettuazione di spari, scoppi, lanci di fuochi pirotecnici, mortaretti e simili, e comunque di evitare il lancio di detti artifici, nonché la caduta di altri oggetti pericolosi per la pubblica incolumità, verso luoghi pubblici o di uso pubblico;
- b) Ai genitori e tutori di minori di vigilare sul corretto uso dei dispositivi nei luoghi privati, sul rispetto delle istruzioni e di evitare che i minori raccolgano ordigni inesplosi;
- c) Ai proprietari di animali d'affezione, di vigilare e attivarsi affinché il disagio degli animali, determinato dagli scoppi in violazione della presente ordinanza, non causi danni alle persone e agli animali medesimi;

Si dispone la pubblicazione all'Albo pretorio comunale, sul sito internet del Comune e l'invio a tutte le forze dell'ordine presenti sul territorio comunale, per i provvedimenti di competenza.

Contro il presente atto, è ammesso ricorso al Prefetto oppure, in alternativa, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del D.Lgs. 104/2010, rispettivamente entro 30 e 60 giorni dalla data di pubblicazione. In alternativa, il termine di 120gg dalla notificazione e/o pubblicazione potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per soli motivi di legittimità.

Itri, lì 22.12.2021

 Il Sindaco
Giovanni Agresti